

**ISTITUTO COMPRENSIVO  
DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
BORGO TOSSIGNANO**

con plessi e sezioni staccate nei Comuni di Casalfiumanese, Castel del Rio e Fontanelice  
Via della Resistenza, 17 – 40021 Borgo Tossignano (BO) – C.M.: BOIC809005 – C.F.: 82003730379 Tel.  
0542/90196 – Fax: 0542/91028

E-mail: [boic809005@istruzione.it](mailto:boic809005@istruzione.it) [istituto@borgotossignanoic.it](mailto:istituto@borgotossignanoic.it) – PEC: [boic809005@pec.istruzione.it](mailto:boic809005@pec.istruzione.it)

Sito web: [www.borgotossignanoic.edu.it](http://www.borgotossignanoic.edu.it)

**LA DIRIGENTE SCOLASTICA**

Vista l'assenza della collaboratrice scolastica in servizio presso la scuola secondaria di Borgo Tossignano di questa istituzione scolastica **dal 19/11/2021 al 26/11/2021**.

Visto che il comma 332 dell'art.1 legge 23 dicembre 2014 n.190 dispone che, a decorrere dal 1° settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi per i primi sette giorni di assenza del personale collaboratore scolastico.

Considerate le assenze di altre unità di personale collaboratore scolastico per lo stesso periodo.

Vista la complessità di questo Istituto Comprensivo che vede la distribuzione di 11 plessi su quattro comuni.

Considerata l'impossibilità di sostituire il collaboratore assente con l'assegnazione di ore eccedenti ad altre unità di collaboratore scolastico.

Considerato che la mancata sostituzione del collaboratore scolastico assente non consentirebbe di garantire l'incolumità e la sicurezza degli alunni.

Considerato che nel plesso di servizio della collaboratrice assente è presente n. 4 alunni con disabilità e che la mancata sostituzione non consentirebbe di assistere tale alunno e di garantirne la permanenza nel plesso.

Verificata l'impossibilità di ricorrere ad una riorganizzazione del servizio per sostituire la collaboratrice scolastica assente dovendo garantire la copertura delle medesime esigenze nelle altre postazioni di lavoro.

Verificata l'impossibilità di procrastinare i servizi forniti dalla collaboratrice scolastica assente perché la loro continuità è indispensabile.

Verificata l'impossibilità di assicurare le condizioni minime di funzionamento del servizio scolastico senza la sostituzione della collaboratrice assente.

Considerato l'obbligo di non compromettere in modo determinante il diritto allo studio costituzionalmente garantito.

Vista la nota prot.2116 del 30.09.2015 del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del MIUR.

Vista la nota prot.10073 del 14.04.2016 della Direzione Generale per il personale scolastico del MIUR.

**DETERMINA**

di procedere al conferimento di una supplenza breve a partire dal giorno 21/11/2021 e fino al 26/11/2021 per il profilo di collaboratore scolastico per n. 36 ore sett.li.

**LA DIRIGENTE SCOLASTICA**  
Marilisa Ficara

**Firmato digitalmente da MARILISA FICARA**